

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ED USO DEGLI ORTI PUBBLICI URBANI

1. Definizione

Per orto urbano pubblico s'intende un appezzamento di terreno pubblico destinato alla sola produzione di ortaggi e piccoli frutti per i bisogni del concessionario. L'Amministrazione Comunale attribuisce alla costituzione degli orti urbani un significato di aggregazione ed impegno sociale, nel rispetto dell'ambiente. A tal proposito, il Comune intende mettere a disposizione dei cittadini residenti di Treviolo dei piccoli appezzamenti di terreno di proprietà comunale, perché siano coltivati ad orti con le modalità di cui al presente regolamento.

2. Criteri generali

L'assegnazione degli orti è di competenza del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, previo parere **insindacabile** della Giunta Comunale, a seguito di istruttoria da parte del servizio ecologia, che è tenuto a richiedere e verificare la documentazione prevista (allegato 1: domanda di assegnazione), a predisporre e tenere aggiornato l'elenco di quanti presentano i requisiti richiesti e l'elenco degli assegnatari.

3. Assegnazione: formazione graduatoria, individuazione assegnatari, surroghe e integrazioni

Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini pensionati e non, residenti che non esercitino alcuna attività lavorativa e che non abbiano terreni di proprietà che possano destinare ad orto **e/o verde privato**. Può fare richiesta di assegnazione un componente per ogni singolo nucleo familiare.

I prodotti dell'orto non possono rappresentare fonte di lucro, né essere commercializzati.

Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno solare.

L'assegnazione ha una validità triennale rinnovabile, avviene in ordine cronologico di presentazione della domanda in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento, fatti salvi casi particolari segnalati dalla Giunta Comunale e dai Servizi Sociali.

Verranno formate due graduatorie:

- a) la prima, cui è riservata una quota dell'80% degli orti, formata da persone che hanno già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;
- b) la seconda, cui è riservata una quota del 20% degli orti, formata da persone che non hanno ancora compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, o che si trovino in particolari condizioni.

4. Natura dell'assegnazione e sua durata

Gli appezzamenti di terreno vengono assegnati agli aventi titolo in comodato, con l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

L'assegnazione viene effettuata esclusivamente per l'utilizzo di orto, con esclusione di diverse destinazioni e con l'obbligo della restituzione del terreno alla scadenza del termine.

In nessun caso l'assegnazione del terreno di proprietà comunale può dare origine a rapporti di natura agraria tra il Comune e l'assegnatario, né può fare sorgere in quest'ultimo alcun titolo o diritto a compensi, indennizzi o indennità di sorta al termine del periodo di comodato.

L'assegnazione ha la durata triennale, con possibilità di anticipata disdetta entro il 30 giugno di ogni anno e comunque entro sei mesi prima della scadenza dell'assegnazione.

L'assegnazione è prorogabile di un ulteriore triennio, previo accertamento da parte del responsabile del servizio interessato della corretta gestione dell'orto e del rispetto del presente regolamento.

L'assegnatario è obbligato a restituire il terreno alla scadenza del termine convenuto.

Se durante il termine convenuto o prima che l'assegnatario abbia cessato di servirsi dell'orto dovesse sopravvenire una necessità di carattere pubblico, il Comune può esigere la restituzione immediata del fondo, ai sensi di quanto dispone l'articolo 1809 - 2° comma – del Codice Civile. Anche in questo caso, nulla è dovuto all'assegnatario per il mancato godimento dell'appezzamento di terreno e per la restituzione antecedentemente alla scadenza naturale del termine.

Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone anche se familiari.

In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia o di disdetta da parte di un assegnatario, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti che trovasi in graduatoria.

Al termine del periodo di assegnazione (compresa l'eventuale proroga) tutti gli orti, indipendentemente dalla data di assegnazione, verranno messi a disposizione per una nuova graduatoria alla quale potranno accedere, previa nuova domanda, anche coloro che già hanno preso parte all'assegnazione precedente.

5. Assegnatario

L'orto è assegnato in gestione al conduttore, il quale non potrà cederlo né darlo in affitto, ma dovrà coltivarlo direttamente e con continuità.

6. Canone di assegnazione a titolo di partecipazione alle spese generali.

Il canone di assegnazione è determinato o modificato dalla Giunta Comunale.

Per ogni anno il canone per ciascun orto è fissato con Delibera di Giunta Comunale.

Da tale canone s'intendono esclusi i consumi (acqua, luce ed ogni eventuale consumo), che saranno posti a carico del concessionario sulla base della lettura dei contatori.

Tale canone annuo deve essere versato al Comune tramite C.C. postale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone stesso.

Il mancato versamento del canone di cui sopra entro i 15 gg successivi, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione senza possibilità di appello.

I proventi derivanti dai pagamenti dei canoni di concessione saranno reinvestiti nell'area per manutenzioni e acquisti diversi.

7. Comitato di gestione

Gli assegnatari di orti si riuniscono in assemblea ed eleggono tre rappresentanti; i rappresentanti eletti, unitamente ad un rappresentante dell'Amministrazione Comunale **designato dal sindaco**, formano il comitato di gestione degli orti, cui compete di far rispettare la presente normativa, dirimere le controversie tra gli ortisti, occuparsi dell'ordinaria manutenzione, segnalare all'Amministrazione Comunale le esigenze di manutenzione straordinaria e di proporre la revoca delle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente articolato.

Il comitato di gestione può indire concorsi fra gli assegnatari, organizzare corsi di aggiornamento ed attività promozionali.

Solo i membri del comitato possono interloquire con gli uffici comunali per problemi di gestione.

8. Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è obbligato a:

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia della propria parcella;
- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare la presente normativa;
- pagare i consumi di cui all'art. 6;
- coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti del proprio nucleo familiare per un periodo limitato. E' vietato sostituire in maniera definitiva, da parte di familiari, l'assegnatario che non fosse più in grado di seguire l'orto per motivi di salute;
- destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, con divieto di commercializzazione;
- non installare tettoie, capanni o altre costruzioni ad eccezione di serre per il solo periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) con altezza dal suolo non superiore a metri 1;
- contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni entro metri 2;
- non allevare o detenere animali di qualsiasi genere;
- non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari;
- non usare anticrittogamici e antiparassitari chimici;
- non bruciare sterpaglie ed altri rifiuti o scarti delle coltivazioni, che debbono essere conferiti nell'apposita zona all'interno dell'area ortiva per la preparazione del compost.

9. Coltivazioni

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi e piccoli frutti (lampone, mirtilli, ribes, fragole ecc.). I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati nelle apposite compostiere o interrati nei luoghi predisposti. Non devono in alcun modo creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria, ecc.) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

10. Divieti

E' inoltre vietato:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti ecc.)
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- usare e tenere in deposito nei capanni prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, in base al D.P.R. 223/88, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- produrre rumori molesti;
- installare bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto pericoloso;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi.

11. Vigilanza

La sorveglianza sulla corretta gestione dell'orto da parte dell'assegnatario e sul rispetto dei divieti evidenziati sopra sono a carico del comitato di gestione, della Polizia Urbana, degli

Uffici Comunali nonché delle figure previste dalla Legge in vigore. Nel caso di installazione di un cancello d'ingresso, la copia delle chiavi deve essere depositata presso il comando di Polizia Urbana.

12. Revoca dell'assegnazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche su indicazione del comitato di gestione degli orti e previa istruttoria dichiara i casi di decadenza e procede alla revoca delle assegnazioni, nei casi previsti dalla presente normativa, provvedendo contestualmente alle nuove assegnazioni.

Il provvedimento di revoca potrà essere assunto dopo che sia trascorso inutilmente un mese dall'inoltro di un formale invito al rispetto delle regole contenute nella presente normativa e alla rimozione delle cause di inadempienza.

13. Soppressione degli orti

Il contratto si estingue in caso di rinuncia dell'assegnatario o di impedimenti gravi che determinino l'impossibilità di coltivazione dell'orto, in caso di inadempienza da parte del assegnatario di una o più disposizioni contenute nella presente normativa e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare l'area ortiva per finalità pubbliche diverse.

Nulla è dovuto all'assegnatario in caso di recesso unilaterale del Comune dal contratto o nei casi previsti dal vigente articolo.

L'area deve essere resa libera entro termine di 30 gg dalla data di notifica della comunicazione inviata dall'amministrazione Comunale.

14. Decadenza dell'assegnazione

La decadenza dell'assegnazione avviene:

- a) per rinuncia dell'assegnatario;
- b) per trasferimento dell'assegnatario;
- c) per mancato versamento del canone e delle spese di consumo;
- d) per morte dell'assegnatario (si applicano le norme previste dal successivo articolo 15).

15. Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge che ne faccia domanda, fino alla scadenza naturale dell'assegnazione. In ogni caso, l'orto resta a disposizione dei familiari per la raccolta dei frutti e degli ortaggi che vengano a maturazione nei trenta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

16. Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni del Codice civile.

In via transitoria, per le prime assegnazioni sono considerate valide le domande già pervenute agli uffici, fatta salva la necessità di esplicita conferma circa l'intenzione di avere in assegnazione l'orto secondo la disciplina contenuta nel presente regolamento.

ALLEGATO 1. DOMANDA PER ACCESSO ALLA **PRIMA** GRADUATORIA

Spett.le
COMUNE DI TREVILOLO
UFFICIO PROTOCOLLO
Via Roma n.43
24048 TREVILOLO (BG)

Domanda per l'accesso a graduatoria per l'assegnazione di ORTO URBANO PUBBLICO

Il/La sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

prov. _____ il _____ Residente a Treviolo, in via _____

n° _____ Recapito telefonico _____

con la presente

CHIEDE

- di essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione di orto urbano pubblico.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- Di essere residente a TREVILOLO
- Di essere pensionato e di non esercitare alcuna attività lavorativa
- Di non avere terreni di proprietà che possano destinare ad orto
- Di essere a conoscenza che l'eventuale assegnazione dell'orto comporta il pagamento dei consumi e di un canone annuale di concessione, pari a € 30,00 annui
- Di essere a conoscenza che il concessionario dovrà essere l'esecutore materiale dei lavori di coltura dell'orto
- Di essere a conoscenza del regolamento comunale dell'assegnazione ed uso degli orti pubblici urbani e di accettarne integralmente le disposizioni
- Di essere consapevole che l'assegnazione non potrà dare origine ad alcun tipo di contratto agrario.

Allega alla presente FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA'.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

.....
(firma del richiedente)